PROCEDURA APERTA – GARA 07-2026

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.

PREMESSE

Con decisione di contrarre di pari data, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento del "*servizio triennale di brokeraggio assicurativo*", mediante l'avvio di una procedura aperta.

Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Provincia di Trieste [codice NUTS ITH44].

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito: "PAD"), all'interno dell'area "RDO online" (di seguito: "RDO") relativa alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale (https://www.fvgstrade.it/).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nonché di annullare o revocare il bando e il presente disciplinare di gara per motivate ragioni di interesse pubblico, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015

Prot. GEN-PRINT-2026-2419-P Data 09/11/2026

necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro;
     ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
     iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione S.A.	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sito istituzionale	https://www.fvgstrade.it/
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini n. 1 – 34131 Trieste
C.F./P. IVA	01133800324
PAD di e-Procurement	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it
U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	
dott.ssa Michela Degrassi	michela.degrassi@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Schema di Contratto;
4) Capitolato Speciale d'Appalto;
5) Statistiche Sinistri 2024 – 2026;
6) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
7) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
8) Allegato A.3) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
9) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
10) Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte;
11) Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico.

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie.

La documentazione completa è disponibile sulla PAD nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del d.lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio professionale di brokeraggio assicurativo ai sensi del d.lgs. 209/2005 , finalizzato ad assicurare alla Società consulenza e assistenza specialistica nella valutazione e gestione dei rischi e nella definizione, gestione e aggiornamento del proprio programma assicurativo. Il Broker provvede all'esecuzione del servizio con propria organizzazione, mezzi e risorse, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

I riferimenti dell'appalto sono dettagliati nella tabella che segue:

<table>
<tr><th colspan="3">GARA 07/2026</th></tr>
<tr><td colspan="3">Oggetto: servizio triennale di brokeraggio assicurativo a favore della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CIG: BDB4369C86</td><td rowspan="2">R.d.O.: rfq_136380</td><td>CPV: 66518100-5</td></tr>
<tr><td>Codice ATECO: 66.22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Valore presunto triennale del servizio</td><td>€ 108.522,69</td></tr>
</table>

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il presente appalto è qualificato come servizio di natura intellettuale, in ragione della prevalenza, anche sotto il profilo economico e organizzativo, delle prestazioni professionali di consulenza specialistica, analisi e valutazione dei rischi, elaborazione di soluzioni assicurative e assistenza nella definizione e gestione del programma assicurativo della Stazione Appaltante sulle

attività meramente esecutive e accessorie, nonché della natura non standardizzabile delle prestazioni richieste. Per effetto di tale qualificazione e in conformità all'art. 108, co. 9, del Codice, l'offerta economica non deve riportare né i costi della manodopera né gli oneri aziendali relativi all'applicazione delle normative sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In conformità all'interpretazione sistematica degli artt. 11 e 57 del Codice adottata dall'ANAC nella Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, non trovano applicazione l'obbligo di indicazione del contratto collettivo di cui all'art. 11 e le clausole sociali di cui all'art. 57, co. 1, che quest'ultima disposizione esclude per i servizi di natura intellettuale.

Non ravvisando rischi interferenziali, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) e non si rende, quindi, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Si precisa che l'appalto è strutturato in un unico lotto in considerazione dell'unitarietà funzionale e organizzativa del servizio di brokeraggio assicurativo e della stretta interdipendenza delle prestazioni che lo compongono. L'analisi e la valutazione dei rischi costituiscono infatti il presupposto per la definizione e l'aggiornamento del programma assicurativo, per l'individuazione delle condizioni di copertura e per l'assistenza nelle relative procedure di affidamento, mentre la successiva gestione delle polizze e dei sinistri alimenta a sua volta l'attività di monitoraggio e revisione dei rischi. La suddivisione di tali attività tra distinti affidatari risulterebbe pertanto non coerente con l'esigenza di assicurare una gestione coordinata e complessiva del programma assicurativo della Società, omogeneità delle valutazioni e continuità nell'esecuzione del servizio.

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità e le condizioni definite nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in conformità agli impegni assunti dall'aggiudicatario con l'Offerta Tecnica. Il Broker è tenuto alla riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento dell'incarico e all'adempimento delle proprie obbligazioni con la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176, co. 2, del codice civile.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri diretti a carico di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in quanto la remunerazione del Broker, secondo la consolidata prassi di mercato e in applicazione della clausola di brokeraggio, è posta a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno stipulati i contratti di assicurazione della Società. La remunerazione sarà determinata applicando ai premi imponibili relativi alle polizze stipulate le percentuali di provvigione indicate dall'aggiudicatario nell'Offerta Economica. In considerazione di tale modalità di remunerazione, che si adegua automaticamente all'andamento dei premi su cui è calcolata, la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice è assolta dal meccanismo percentuale: la provvigione varia in misura proporzionale alle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei premi imponibili, senza ulteriori adeguamenti.

Nessun compenso sarà dovuto al Broker qualora le procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi non si concludano con la stipula dei relativi contratti ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la Stazione Appaltante decida di non procedere alla stipula delle coperture assicurative.

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto e dell'applicazione della disciplina relativa alla procedura di affidamento, il valore complessivo stimato dell'appalto per l'intera durata contrattuale è pari a € 108.562,36, al netto delle imposte. Tale valore è stato determinato applicando le percentuali massime di provvigione previste per il servizio all'ammontare dei premi imponibili delle coperture assicurative della Stazione Appaltante assunto a riferimento alla data di indizione della procedura.

Il valore così determinato ha carattere esclusivamente estimativo e non vincolante e non costituisce garanzia di un corrispondente volume di premi assicurativi o di provvigioni in favore dell'aggiudicatario. La stipula del contratto di brokeraggio non comporta, pertanto, alcun obbligo per Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di stipulare contratti assicurativi per un ammontare corrispondente a quello assunto a base della stima, né attribuisce all'aggiudicatario il diritto a un compenso minimo garantito, a indennizzi o ad altre forme di ristoro in caso di mancata o minore stipulazione delle coperture assicurative.

3.2 DURATA

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto risultante dal relativo verbale.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dell'appalto può essere iniziata, per motivate ragioni, prima della stipulazione del contratto. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, co. 9, del Codice.

Le penali sono determinate nella misura fissata nell'ambito del Capitolato Speciale d'Appalto e dello Schema di Contratto.

3.3 OPZIONI

Ai sensi dell'art. 120, co. 10, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente e, comunque, per una durata non superiore a 180 (centottanta) giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'esercizio della facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto. Resta salva, nei casi eccezionali, la proroga di cui all'art. 120, co. 11, del Codice.

Ai sensi dell'art. 14 del Codice, il valore complessivo del procedimento è pari a € 126.656,09 (contributi di legge ed IVA esclusi), come rappresentato nella tabella che segue:

valore stimato (36 mesi)	valore dell'opzione di proroga	valore massimo dell'appalto
€ 108.522,69	€ 18.087,11	€ 126.609,80

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice.

In caso di partecipazione di operatore economico che abbia depositato domanda di accesso al concordato preventivo o sia stato ammesso al concordato con continuità aziendale, nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., ove transitoriamente applicabile, e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce, anche nel FVOE, la relazione che illustra le misure di *self-cleaning* adottate e indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute intempestive o insufficienti, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorziato interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve possedere i requisiti di seguito indicati.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente autorizza la Stazione Appaltante a verificare i dati tramite FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico). Presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, co. 3, del d.lgs. 36/2023:

a) iscrizione al registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per attività coerenti con l'oggetto della procedura, ovvero, per gli operatori economici non residenti in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al d.lgs. 36/2023;

b) iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sezione B, di cui all'art. 109, co. 2, lett. b), del d.lgs. 209/2005 e s.m.i., ovvero, per gli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea, iscrizione nell'Elenco annesso al Registro, tenuto dall'IVASS, quale abilitazione a operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

La Stazione Appaltante verifica d'ufficio l'iscrizione nel Registro mediante consultazione del Registro pubblico tenuto dall'IVASS. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri inseriscono nel fascicolo virtuale, ove disponibili, i dati e le informazioni necessari alla verifica del requisito.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Nell'ambito della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente deve dichiarare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura, oppure di avere attualmente in corso di esecuzione, almeno due servizi analoghi di brokeraggio e consulenza assicurativa, prestati esclusivamente in favore di soggetti pubblici di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e/o di società a prevalente partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.), nell'ambito dei quali siano stati intermediati premi assicurativi imponibili per un importo complessivo, riferito alla somma dei due servizi, pari o superiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00). Per i servizi in corso di esecuzione rilevano i soli premi intermediati alla data di indizione della procedura.

In argomento si precisa e si stabilisce che:

- ciascun servizio è computato una sola volta e non può essere frazionato al fine di raggiungere il numero minimo di servizi richiesto;
- nel caso il concorrente abbia reso uno specifico servizio nel contesto di un raggruppamento temporaneo, questi potrà indicare solamente la quota di propria competenza.

Per ciascuno dei contratti devono essere indicati:

a. l'oggetto del contratto;
b. l'importo complessivo del premio intermediato, relativo ad ogni singolo contratto, al netto di oneri, imposte e tasse ed eventuale quota di competenza dell'operatore economico, in caso di operatori economici in forma associata;
c. date di svolgimento della prestazione con indicazione della decorrenza e del termine della prestazione;
d. l'esatta denominazione del committente/destinatario.

La comprova del requisito è alternativamente fornita in una delle seguenti modalità:

- produzione dell'originale o di copia autenticata (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) dei certificati/attestazioni e/o delle dichiarazioni rilasciati dall'amministrazione/ente/società contraente, da cui risultino le indicazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra elencate;
- produzione di copia autenticata del contratto o della lettera di incarico di brokeraggio (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 18, 19 e 47 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.) unitamente a una dichiarazione del legale rappresentante del concorrente (resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, riferita a ciascun contratto di polizza, da cui risultino le indicazioni di cui ai punti a), b), c) e d) sopra elencate.

6.3 INDICAZIONI SPECIFICHE PER R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

6.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER I CONSORZI STABILI

Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del co. 3 dell'art. 100 del Codice sono posseduti dal consorziato esecutore.

In conformità all'art. 67, co.1, lett. a), del Codice, i requisiti di capacità tecnico-professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Alla partecipazione dell'operatore economico che abbia depositato la domanda di cui all'art. 40 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza si applica l'art. 95 del medesimo codice.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio "Allegato A.3";

b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;

c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria. **Qualora l'avvalimento sia esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta (cd "avvalimento premiale") il contratto deve essere inserito solo nell'offerta tecnica**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante segnala all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art.

96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del medesimo. Le prestazioni che integrano attività di intermediazione assicurativa possono essere subappaltate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro di cui all'art. 109 del d.lgs. 209/2005.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole prestazioni interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le parti di essi che si intende subappaltare.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuato mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contraente per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente € 2.532,20.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (art. 106, co. 2 e 3, del Codice).

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della S.A. al seguente link: https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true → servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il/i CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte

di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.);
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. d) del Codice, al solo consorzio;
c. essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. del 16 settembre 2022 n. 193;
d. avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
e. prevedere espressamente:
    1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
    2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
    3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
    - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
    - per i consorzi di cui all'art.65, co. 2, lett. d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

   - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
   - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

   - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Tenuto conto del valore massimo del procedimento in questione e in conformità alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - non è dovuto alcun contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione da parte degli operatori economici partecipanti.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate alla Stazione Appaltante**, a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della PAD, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21.12.2026.** Oltre detto termine l'offerta è inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si rendono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare di gara.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO;
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i modelli, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla PAD, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico o economico deve essere inserito nella "Busta Amministrativa"; la Stazione Appaltante esclude il concorrente nel caso in cui tali dati consistano in aspetti tecnicamente e/o economicamente significativi e idonei a consentire di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell'offerta.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla PAD. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla PAD potrebbe dare

esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla PAD, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla PAD, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della RDO.

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione alla PAD.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla PAD a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la trasmissione incompleta e, quindi, la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare i parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di tali modifiche, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico, tramite la PAD, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 11.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione, nel contratto di avvalimento, delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che devono renderle. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Stazione Appaltante mediante l'apposita funzionalità "Chiarifica amministrativa" o, in alternativa, tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione, ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni nè superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare.

14. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area "*Mia Risposta*" della RDO online, deve essere utilizzata la funzionalità "*Intenzione di rispondere*" e selezionata la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Avviata la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona "+", il comando "*Crea una nuova risposta DGUE*" permette successivamente all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione Appaltante.

Al termine della compilazione, mediante il comando "*Scarica*", è generato il documento in formato ".pdf".

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando "*Scegli il file*".

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, è necessario gestire l'"*Area Gestione Risposta*" per configurare la struttura del "Gruppo di Offerta", aggiungendo ulteriori operatori economici tramite la funzionalità "*Aggiungi Utente*".

L'operatore economico indica quindi la "*Denominazione sociale/Ragione sociale*" e l'indirizzo e-mail dell'operatore economico che intende far parte del "Gruppo di Offerta", e lo invita a partecipare alla RDO online per compilare il proprio DGUE. L'operatore economico invitato, se già registrato alla PAD, deve accedere con le proprie credenziali; in alternativa procede con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate devono essere ripetute, se necessario, per tutti i membri del "Gruppo di Offerta".

Gli operatori economici invitati a far parte del "Gruppo di Offerta" ricevono, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un "Gruppo di Offerta". All'interno dell'e-mail di avviso è contenuto il *link* diretto per accedere alla PAD.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al "Gruppo di Offerta" e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento "*Istruzioni operative per la compilazione del DGUE*" consultabile all'interno dell'area "Allegati" della RDO online.

Ogni eventuale ulteriore dichiarazione integrativa e/o esplicativa rispetto al DGUE è inserita nella sezione "Area Allegati Generici" della Busta Amministrativa.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla PAD, nella "Busta di Risposta Amministrativa", la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.1**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e tenuto conto della natura intellettuale del servizio, il concorrente è tenuto a rendere apposita dichiarazione attestando:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale, specificando, in caso di dichiarazione positiva, la tipologia di sistemi utilizzati, e assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale del professionista responsabile, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti, e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025 e del GDPR;
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni di cui al punto che precede e a garantire l'osservanza del Regolamento (UE) 2024/1689, della legge n. 132/2025 e del GDPR.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.2**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

La dichiarazione - unica anche in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "**Allegato A.3**" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO.

Si precisa che la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice, delle attività che intende subappaltare.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I QUALI SIA STATA RICHIESTA L'AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento nativo digitale con firma digitale, o scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare l'operatore economico interessato dalla procedura.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il concorrente dichiara:

- la data di deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo e gli estremi del provvedimento di autorizzazione del tribunale, laddove non sia stato adottato il decreto di apertura;
- gli estremi del decreto di apertura e del provvedimento di autorizzazione del giudice delegato, ove sia stato già adottato il decreto di apertura della procedura di concordato;
- che gli operatori economici componenti il raggruppamento non sono assoggettati ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019.

Ai sensi dell'art. 186-bis, quarto comma, del R.D. 267/1942 e dell'art. 95, quarto comma, del d.lgs. 14/2019 l'operatore economico unitamente alla predetta dichiarazione presenta la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico interessato dalla procedura.

GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 9 del presente disciplinare.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con identità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) DGUE dell'operatore economico ausiliario creato secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico"; 2) dichiarazione modello "Allegato A.3" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale);

	4) (*in caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione*) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo del presente disciplinare di gara ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate - necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella PAD con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avvalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO.

16. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

ELEMENTO 1 → CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del certificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2022 o documento in formato elettronico.

Il concorrente che intenda conseguire il punteggio allega copia conforme del proprio certificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001 (*Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni*), in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

ELEMENTO 2 → CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico o scansione della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del d.lgs. 198/2006.

Il concorrente che intenda conseguire il punteggio allega copia conforme della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), in corso di validità, rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ovvero certificazione equivalente rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in altro Stato membro dell'Unione europea, che attesti il rispetto di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. L'equivalenza è dimostrata dal concorrente mediante la documentazione tecnica del titolo posseduto.

ELEMENTI 3, 4, 5, 6, 7 → RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento agli elementi sub. 3, 4, 6, 7 e ai sub-elementi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dell'offerta tecnica, il concorrente deve allegare un'unica relazione tecnico-metodologica suddivisa in 9 (nove) capitoli, ciascuno relativo ad uno degli elementi e sub-elementi

sopra indicati, presentando quindi distinte documentazioni per ogni elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio e sub-criterio stabilito.

La relazione è finalizzata a illustrare, in modo puntuale e concreto, l'impostazione organizzativa e metodologica che il concorrente intende adottare nell'esecuzione dell'incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni previste ai fini della corretta esecuzione del servizio.

La relazione dovrà essere complessivamente composta da un massimo di **20 (venti) facciate** in formato A4 e dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente. Le facciate dovranno essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate la copertina, il sommario, ed i *curriculum vitae* che il concorrente ritenga utile allegare per consentire alla Commissione Giudicatrice una compiuta valutazione della propria offerta. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Ai fini della riservatezza dei dati personali degli interessati, si invitano gli stessi a indicare nei curriculum vitae solo dati essenziali, utili e attinenti all'oggetto della procedura (es. formazione, attività professionale, ecc.). Si precisa, infatti, che, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e accesso agli atti [d.lgs. 33/2013 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.] i curriculum vitae sono documenti atti ad essere divulgati dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, in sede di pubblicazione/divulgazione, non procederà, pertanto, alla previa valutazione in merito all'eventuale riservatezza dei dati, ma alla diretta pubblicazione/divulgazione dei curriculum vitae nella loro integrità. Si raccomanda, quindi, di evitare l'indicazione di dati superflui e/o non pertinenti rispetto a quanto utile per la procedura, con particolare riguardo a informazioni strettamente personali (es. foto, residenza, contatti personali, hobby, ecc.).

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 18 del presente disciplinare di gara.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire la chiara e precisa individuazione delle parti secretate;
- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (*marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore, altro diritto di proprietà intellettuale ovvero tutela delle informazioni commerciali riservate di cui agli artt. 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*);
- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che, in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale. In tali casi l'offerta tecnica è resa disponibile senza oscuramenti, secondo le modalità di cui all'art. 36 del Codice e al § 25 del presente disciplinare.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: (*in caso di avvalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta*) documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

AVVERTENZE

La mancata presentazione della documentazione relativa a uno o più degli elementi o sub-elementi dell'offerta tecnica non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale, fermo restando quanto previsto dal § 18.4 (soglia di sbarramento).

L'offerta tecnica deve rispettare i limiti dimensionali (numero delle facciate) indicati nel presente disciplinare, stabiliti al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la comparabilità delle proposte e la speditezza dell'attività valutativa. In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione, il mancato rispetto di tali limiti non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta, salvo che la violazione sia tale da compromettere in modo grave e concreto la parità di trattamento tra i concorrenti. In ogni caso, la Commissione Giudicatrice può valutare l'offerta limitatamente alle parti conformi ai limiti prescritti, ove ciò consenta una valutazione comparabile, espungendo le parti di minore rilevanza dell'offerta dimensionalmente eccedentaria. Il superamento dei limiti dimensionali e il conseguente difetto di sintesi possono, altresì, incidere negativamente sulla valutazione dell'offerta, qualora compromettano la chiarezza, la strutturazione logica o la capacità dell'operatore economico di esporre in modo efficace e conciso gli elementi qualificanti della propria proposta. In tale caso, la Commissione Giudicatrice può attribuire un punteggio inferiore, motivando adeguatamente la propria decisione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
    - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
    - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Fatto salvo quanto stabilito dal § 12, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nella apposita sezione della PAD delle offerte relative agli elementi A e B dell'offerta economica.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della PAD le offerte relative agli elementi A e B, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla PAD per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", le percentuali di provvigione, poste a carico delle compagnie di assicurazione, applicate ai premi assicurativi, come di seguito specificato.

Il concorrente deve inserire a video, a pena di esclusione, all'interno dell'area Risposta Busta Economica gli elementi A e B dell'offerta economica ovvero:

A) la percentuale di provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi delle coperture diverse da quella RC Auto (e dalle garanzie a quest'ultima accessorie).

B) la percentuale di provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi della copertura RC Auto e delle garanzie accessorie (ARD-Infortuni conducente).

A pena di esclusione è obbligatorio presentare offerta per entrambi gli elementi A e B dell'Offerta Economica di cui al periodo che precede.

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Le provvigioni percentuali offerte per le tipologie di polizze indicate agli elementi A e B del presente paragrafo sono da considerarsi fisse e resteranno invariate per l'intera durata contrattuale, compresa l'eventuale opzione di proroga.

Sono inammissibili, ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. f), del Codice, le offerte recanti percentuali di provvigione superiori alle percentuali massime indicate al paragrafo 18.5 o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

Trattandosi di servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice nell'offerta economica non devono essere indicati né i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro né i costi della manodopera. Si ricorda inoltre che gli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a 0 euro (zero/00).

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, l'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 12, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
Totale	**100**

18.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione degli elementi elencati nella sottostante tabella.

Nella terza colonna sono indicati:

- con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;

- con la lettera “D” i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nell’ultima colonna a destra è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA			TIPO	PUNTI	
1		Certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni	T		2
2		Certificazione della parità di genere	T		1
3		Professionalità del responsabile preposto all’esecuzione del contratto	D		10
4		Struttura tecnico-organizzativa e qualifiche del team	D		10
5	5.1	Organizzazione del processo di gestione dei sinistri	D	9	37
	5.2	Assistenza tecnica nella denuncia, trattazione e definizione dei sinistri	D	9	
	5.3	Sinistri pregressi, prescrizione e contenzioso	D	7	
	5.4	Strumenti informativi, monitoraggio e reportistica, protezione dei dati	D	7	
	5.5	Periti, legali e altri specialisti	D	5	
6		Metodologia gestione delle polizze assicurative	D		20
7		Risk management e ottimizzazione del programma assicurativo	D		5
Totale punteggio offerta tecnica					85

18.2 CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL’OFFERTA TECNICA

ELEMENTO 1 – Possesso di certificazione del sistema di gestione delle informazioni (MAX 2 PUNTI)

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001 (*Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni*), in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dalla documentazione di gara, come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE UNI CEI EN ISO/IEC 27001	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	2	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 2 – Possesso di certificazione della parità di genere [MAX 1 PUNTO]

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), rilasciata da organismi di certificazione accreditati secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ovvero certificazione equivalente rilasciata da un organismo di certificazione accreditato in altro Stato membro dell'Unione europea, che attesti il rispetto di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022. Il punteggio è assegnato come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	1	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 3 – Professionalità del responsabile preposto all’esecuzione del contratto [MAX 10 PUNTI]

Descrizione → *Qualificazione ed esperienza specifica del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, valutate in ragione della loro incidenza sulla qualità del servizio, nonché ruolo, poteri, impegno dedicato all'appalto e modalità di sostituzione*.

Con riferimento all'elemento 3, il punteggio è assegnato in ragione: (a) della qualificazione professionale e dell'esperienza specifica del responsabile preposto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto, con particolare riguardo alla gestione di programmi assicurativi e di sinistri di responsabilità civile per amministrazioni aggiudicatrici, enti pubblici o società a partecipazione pubblica soggetti alla disciplina dei contratti pubblici, nonché alla gestione di rischi connessi a infrastrutture viarie; (b) dei titoli di studio e di formazione specialistica pertinenti all'oggetto del servizio, quali percorsi universitari o post-universitari in materia assicurativa, di risk management o di risk engineering, e dell'eventuale esperienza maturata nell'attività di liquidatore o di perito assicurativo; (c) del ruolo, dei poteri decisionali e dell'impegno temporale che il responsabile dedica all'appalto, nonché della sua reperibilità; (d) delle modalità di sostituzione del responsabile, il quale, in fase di esecuzione del contratto, è sostituibile soltanto con soggetto in possesso di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti, previo assenso della stazione appaltante; e) modalità strutturate per garantire incontri periodici con la Stazione Appaltante; f) tempi massimi di risposta alle richieste formulate dalla Stazione Appaltante.

L'esperienza e i titoli sono apprezzati in ragione della loro pertinenza e della loro incidenza sulla qualità dell'esecuzione, e non in base al mero dato numerico degli anni di attività, degli incarichi svolti o dei titoli posseduti.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

ELEMENTO 4 – Struttura tecnico-organizzativa e qualifiche del team [MAX 10 PUNTI]

Descrizione → *Composizione, ruoli, competenze e organizzazione del gruppo di lavoro effettivamente dedicato all'esecuzione dell'appalto, distinto tra gestione del programma assicurativo e gestione dei sinistri, con indicazione delle modalità di coordinamento interno e di sostituzione dei componenti*.

Con riferimento all'elemento 4, il punteggio è assegnato in ragione: (a) dell'adeguatezza della composizione, dei ruoli, delle competenze e dell'esperienza del gruppo di lavoro effettivamente dedicato all'esecuzione dei servizi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, con distinta indicazione delle risorse addette alla gestione del programma assicurativo e di quelle addette alla gestione dei sinistri; (b) della chiarezza dell'organigramma della commessa, della ripartizione delle responsabilità e delle modalità di coordinamento tra i componenti e con il responsabile del servizio; (c) delle modalità di sostituzione dei componenti, i quali, in fase di esecuzione del contratto, sono sostituibili soltanto con soggetti in possesso di qualificazione ed esperienza almeno equivalenti; d) modalità strutturate per garantire incontri periodici con la Stazione Appaltante; f) tempi massimi di risposta alle richieste formulate dalla Stazione Appaltante.

È valutata l'adeguatezza del gruppo di lavoro dedicato rispetto alle esigenze del servizio, e non la consistenza complessiva dell'organico aziendale del concorrente. I periti, i legali e gli altri specialisti a supporto della gestione dei sinistri sono valutati esclusivamente nell'ambito del sub-elemento 5.5.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

ELEMENTO 5 – Gestione dei sinistri (MAX 37 PUNTI)

L'elemento 5 è articolato nei sub-elementi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 che seguono.

SUB-ELEMENTO 5.1 - Organizzazione del processo di gestione dei sinistri [MAX 9 PUNTI]

Descrizione → *Articolazione del processo per fasi di trattazione, contenuto e cadenza delle comunicazioni, tempi massimi di riscontro alle richieste della Stazione Appaltante, interfaccia con le strutture interessate e presenza presso le sedi della Stazione Appaltante.*

Con riferimento al sub-elemento 5.1, il punteggio è assegnato in ragione:

- della chiarezza e della completezza dell'articolazione del processo per fasi di trattazione, dalla ricezione della segnalazione alla definizione del sinistro, con indicazione delle comunicazioni necessarie, del loro contenuto e della notifica degli stati di avanzamento delle pratiche;
- dei tempi massimi di riscontro alle richieste della Stazione Appaltante e dei tempi delle singole fasi di gestione, espressi in ore o in giorni lavorativi, e della loro idoneità a ottimizzare i tempi di definizione delle pratiche;
- delle modalità di interfaccia e di integrazione con le strutture della Stazione Appaltante coinvolte nella gestione dei sinistri;
- della presenza anche in modalità remota presso le sedi della stazione appaltante, con indicazione della frequenza programmata e delle modalità di intervento su richiesta.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

SUB-ELEMENTO 5.2 - Assistenza tecnica nella denuncia, trattazione e definizione dei sinistri [MAX 9 PUNTI]

Descrizione → *Consulenza e assistenza nella denuncia, nell'istruttoria e nella definizione dei sinistri, con specifico riguardo ai sinistri complessi e ai sinistri rientranti nella franchigia della polizza di responsabilità civile verso terzi.*

Con riferimento al sub-elemento 5.2, il punteggio è assegnato in ragione:

- dell'assistenza e della consulenza prestate alla Stazione Appaltante in sede di apertura e di denuncia del sinistro, con riguardo alla raccolta e alla verifica della documentazione e al rispetto dei termini contrattuali di denuncia;
- delle modalità di assistenza nei rapporti con i terzi (danneggiati e loro mandanti) nelle diverse fasi gestionali del sinistro;
- delle modalità di assistenza nella fase istruttoria e nei rapporti con le compagnie di assicurazione e con i loro liquidatori, compresa la verifica della congruità delle proposte di definizione;
- delle modalità di trattazione dei sinistri complessi, quali i sinistri di rilevante entità economica, quelli con lesioni gravi alla persona, quelli che coinvolgono più polizze o più assicuratori e quelli nei quali l'operatività della copertura è contestata;
- dell'assistenza e delle proposte operative per la gestione dei sinistri rientranti nella franchigia della polizza di responsabilità civile verso terzi, con riguardo all'istruttoria, alla valutazione del danno e alla definizione transattiva.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

SUB-ELEMENTO 5.3 - Sinistri pregressi, prescrizione e contenzioso [MAX 7 PUNTI]

Descrizione → *Presa in carico dei sinistri denunciati prima dell'avvio del servizio e non ancora definiti, presidio dei termini di prescrizione, assistenza nella gestione degli atti di citazione e delle procedure di negoziazione assistita.*

Con riferimento al sub-elemento 5.3, il punteggio è assegnato in ragione:

- delle modalità di presa in carico, di ricognizione e di assistenza nella gestione dei sinistri denunciati prima dell'aggiudicazione e non ancora definiti, fino alla loro definizione;
- delle modalità di presidio dei termini di prescrizione e di predisposizione degli atti interruttivi relativi ai singoli sinistri;
- delle modalità di assistenza nella gestione degli atti di citazione e delle procedure di negoziazione assistita, con particolare riferimento alle tempistiche di evasione, al coordinamento con le compagnie e con i legali incaricati e alla soluzione delle problematiche emerse;

- delle modalità di assistenza nei rapporti con i terzi (danneggiati e loro mandanti).

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

SUB-ELEMENTO 5.4 - Strumenti informativi, monitoraggio e reportistica, protezione dei dati [MAX 7 PUNTI]

Descrizione → *Strumenti, anche informatici, per il flusso informativo sullo stato dei sinistri, sistema di monitoraggio dei sinistri aperti, statistiche e reportistica periodica.*

Con riferimento al sub-elemento 5.4, il punteggio è assegnato in ragione:

- delle caratteristiche e della fruibilità degli strumenti, anche informatici, utilizzati per il flusso informativo sullo stato dei sinistri, con particolare riguardo alla possibilità di accesso diretto e aggiornato da parte della Stazione Appaltante;
- del sistema di monitoraggio dei sinistri aperti, con evidenza delle scadenze, degli stati di avanzamento e delle riserve comunicate dalle compagnie;
- del contenuto, della periodicità e della fruibilità delle statistiche e dei report tabellari, anche in forma aggregata per tipologia di evento, polizza ed esito;
- delle misure organizzative e tecniche adottate per la gestione, il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati personali trattati nel ciclo di gestione dei sinistri, con specifico riguardo ai dati relativi alla salute dei danneggiati e alla circolazione dei dati tra il broker, la Stazione Appaltante, le compagnie e i professionisti incaricati.

Gli strumenti sono valutati per le funzionalità rese disponibili alla Stazione Appaltante, senza che rilevi la titolarità di specifici prodotti o piattaforme.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

SUB-ELEMENTO 5.5 - Periti, legali e altri specialisti [MAX 5 PUNTI]

Descrizione → *Disponibilità di periti, legali e altri specialisti a supporto della gestione dei sinistri.*

Con riferimento al sub-elemento 5.5, il punteggio è assegnato in ragione della disponibilità di periti di parte, legali, medici legali e altri specialisti, interni o esterni al concorrente, a supporto della gestione dei sinistri nei diversi rami assicurativi, della valutazione dei danni e della verifica della loro congruità, con indicazione delle modalità e dei tempi di attivazione, nonché della valorizzazione dei beni aziendali ai fini assicurativi.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

ELEMENTO 6 – Metodologia gestione delle polizze assicurative **(MAX 20 PUNTI)**

Descrizione → *Presa in carico e gestione amministrativa e contrattuale delle polizze in corso, assistenza nelle procedure di affidamento dei servizi assicurativi e nella predisposizione di clausole assicurative negli atti della Stazione Appaltante*.

Con riferimento all'elemento 6, il punteggio è assegnato in ragione: (a) delle modalità operative previste per la presa in carico delle polizze in corso, con indicazione delle attività di ricognizione e delle relative tempistiche; (b) dei metodi e delle procedure per la gestione ordinaria dei contratti assicurativi, con particolare riguardo al controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici e delle quietanze di pagamento, alla gestione delle scadenze, dei premi e delle regolazioni, nonché all'adeguamento

delle coperture in corso alle variazioni normative, patrimoniali e operative della stazione appaltante; (c) delle modalità di assistenza e di consulenza nelle procedure di affidamento dei servizi assicurativi della stazione appaltante, con riguardo alla predisposizione della documentazione tecnica e dei capitolati di polizza con indicazione delle tempistiche di adempimento; (d) delle modalità di assistenza nella predisposizione di clausole assicurative in disciplinari, capitolati, testi contrattuali e provvedimenti della stazione appaltante, nella resa di specifici pareri e nel supporto operativo al personale interno che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, con indicazione delle tempistiche di adempimento.

L'analisi dei rischi e la definizione dell'assetto complessivo del programma assicurativo sono valutate nell'elemento 7.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

ELEMENTO 7 – Risk management e ottimizzazione del programma assicurativo **(MAX 5 PUNTI)**

Descrizione → *Metodologia per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi della Stazione Appaltante, proposte per l'ottimizzazione del programma assicurativo, per il contenimento dei rischi e dei conseguenti sinistri e per il conseguimento di economie di spesa*.

Con riferimento all'elemento 7, il punteggio è assegnato in ragione dell'adeguatezza, della chiarezza, della coerenza e dell'esaustività: (a) del piano operativo e delle soluzioni tecniche proposte per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione dei rischi, con riferimento alle specifiche attività della Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.; (b) delle metodologie di monitoraggio del programma assicurativo e dei criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, anche con riguardo all'assetto di massimali e franchigie; (c) delle strategie di prevenzione e di contenimento dei rischi e dei conseguenti sinistri, anche sulla base dell'analisi dei dati storici della sinistrosità; (d) della valutazione circa l'opportunità della razionalizzazione e dell'allineamento delle scadenze delle polizze.

Il punteggio sarà assegnato in relazione agli elementi qualitativi e quantitativi della proposta applicando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, come segue: OTTIMO (1,00) – DISTINTO (0,90) – BUONO (0,80) – DISCRETO (0,70) – SUFFICIENTE (0,60) – NON COMPLETAMENTE ADEGUATO (0,50) – INSUFFICIENTE (0,40) – MOLTO LIMITATO (0,30) – MINIMO (0,20) – APPENA VALUTABILE (0,10) – NON VALUTABILE (0,00).

18.3 ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA.

L'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi 1 e 2 sarà determinata in ragione delle tabelle indicate nei rispettivi "*elementi*", nell'ambito delle quali in presenza di un determinato valore dell'offerta sarà attribuito un punteggio predeterminato.

Con riferimento agli elementi 3, 4, 6, 7 e ai sub-elementi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti – variabili tra zero ed uno - attribuiti dai singoli commissari in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Tale valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente", "molto limitato", "minimo", "appena valutabile", "non valutabile", in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.

Discreto	0,7	Contenuti di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.
Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Per ciascun offerente, la Commissione Giudicatrice determina, infine, il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, sommando i punteggi assegnati a ciascun elemento.

18.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati agli elementi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e ai sub-elementi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dell'offerta tecnica) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a **40 (quaranta) punti**.

In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla "soglia di sbarramento" è esclusa.

18.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica viene attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Elemento di valutazione		punteggio massimo attribuibile all'elemento
A	Percentuale di provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi delle coperture diverse da quella RC Auto (e dalle garanzie a quest'ultima accessorie) -[percentuale massima di provvigione del 10%	12
B	Percentuale di provvigione posta a carico delle compagnie di assicurazione, applicata ai premi assicurativi della copertura RC Auto e delle garanzie accessorie (ARD - Infortuni conducente) - percentuale massima di provvigione del 6%	3
Totale punteggio offerta economica		**15**

Per quanto concerne l'offerta economica, la Stazione Appaltante lascia libero l'offerente di proporre le percentuali di provvigione, fissandone il solo tetto massimo nella misura del 10% per i premi assicurativi imponibili pagati dalla Stazione Appaltante riferiti alle coperture diverse da quella RC Auto e del 6% per i premi assicurativi imponibili pagati dalla Stazione Appaltante riferiti alla copertura RC Auto e alle garanzie accessorie (ARD - Infortuni conducente). Non sono considerate ammissibili offerte recanti percentuali di valore superiore.

Il concorrente, per gli elementi A e B e nei limiti di cui sopra, formula la propria percentuale di provvigione entro le percentuali massime del 10% e del 6% sopra indicate.

Per ogni elemento, il massimo punteggio disponibile viene assegnato a chi offre la percentuale di provvigione più bassa, mentre il punteggio "0" è attribuito a chi offre una percentuale pari al tetto massimo di cui sopra. Qualora nessun concorrente offra, per un elemento, una percentuale inferiore al tetto massimo, a tutti i concorrenti è attribuito per tale elemento il punteggio "0".

Le percentuali sono espresse con un massimo di tre cifre decimali; le eventuali cifre ulteriori non sono prese in considerazione.

Il punteggio a disposizione per la valutazione degli elementi A e B dell'offerta economica è attribuito applicando la seguente formula:

$$K = Y \times (Rmax - Ri) / (Rmax - Rmin)$$

dove:

Y	=	Peso dell'elemento
Rmin		minore percentuale di provvigione offerta per l'elemento considerato
Ri		percentuale di provvigione offerta dal concorrente i-esimo per l'elemento considerato
Rmax		percentuale massima ammessa per l'elemento considerato (10% per l'elemento A; 6% per l'elemento B)
K		punteggio del concorrente i-esimo per l'elemento

Il punteggio finale attribuito all'offerta economica di ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi K ottenuti per gli elementi A e B.

18.6 METODO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Terminata la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica ed economica, la Commissione Giudicatrice determina – per ogni offerta – un dato numerico finale, mediante il metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla base della sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso.

A ciascun offerente, il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta i-esima
- n = numero totale dei requisiti
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

L'offerta con il punteggio complessivo più alto è collocata al primo posto in graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione Giudicatrice procede mediante

sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo,* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **22.12.2026** alle ore **09.00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della PAD.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "plichi digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO.

Successivamente, il Seggio di Gara:

a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema);

b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;

c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;

e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., anche a campione, secondo criteri predeterminati, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e del Regolamento di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curriculum vitae* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

La Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta telematica, la Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, anche in considerazione della "soglia di sbarramento".

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di offerta la cui valutazione superi la soglia prevista dal primo periodo del paragrafo 22, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica della serietà, sostenibilità e congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento nell'offerta tecnica del prezzo offerto o di elementi che comunque consentano di desumere l'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o recanti percentuali di provvigione superiori ai tetti massimi di cui al paragrafo 18.5;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte in cui sia il punteggio assegnato al prezzo che quello relativo alla somma degli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

23. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in conformità a quanto stabilito in precedenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a giudizio motivato della Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

Il Titolare del Potere di Spesa esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, il Titolare del Potere di Spesa, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, la Stazione Appaltante - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dal contratto, fatto salvo il

pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle Autorità competenti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura stabilita e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle eventuali spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano, altresì, le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico ingiustificatamente non stipuli il contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione, che è revocata con comunicazione scritta della Stazione Appaltante, e si procede all'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice.

La Stazione Appaltante pone a carico dell'aggiudicatario le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e dallo schema di contratto.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile.

24. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/regolamenti.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, co. 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, co. 2, del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subcontratti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione in questione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Scala dei Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara — ivi comprese, ove ricorrano, le informazioni acquisite tramite FVOE, i dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali — sono trattati da personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara, all'eventuale aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto d'appalto. Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico gravante sul Titolare e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico ad esso attribuito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ammissione alla procedura di gara: in assenza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alla partecipazione, all'affidamento, alla stipula né all'esecuzione del contratto.

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di accesso agli atti, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento, nonché agli organi preposti a indagini o controlli che ne facciano specifica richiesta. Potranno altresì essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che potrebbe comportare la comunicazione dei dati ad altri concorrenti. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali verso Paesi terzi né verso Organizzazioni Internazionali.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai dati trattati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'informativa privacy estesa è consultabile nella sezione dedicata del sito internet della Società.

Il Direttore dell'Area Legale e Appalti
(dott. Marco Zucchi)
"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	09/11/2026
Nome	GARA 07-2026 - DISCIPLINARE DI GARA_SIGNED.PDF
Impronta	222BDB44046DF40EB2BD7293C4C6D016AB1BFF778B7B9DE44A24FF92CA475BEC
Dimensione (Byte)	552,527

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2026-2419-P
Verso	Partenza
Data registrazione	09/11/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	MARCO ZUCCHI
Codice Fiscale	TINIT-ZCCMRC74S11G284K
Codice Identificativo	WSREF-62399973688246
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	88 B3 F8 32 E7 E3 7C B4 68 65 E4 DE 68 38 FE 7C F3 31 A1 5F 54 A9 B5 19 88 7A 93 21 91 45 7A DD 0C 06 D5 B1 85 46 ED E6 EC A6 29 E6 9F BE 8F 38 A2 E8 80 0E 09 7F E4 05 17 99 17 48 83 A0 49 5C FC 47 86 AA B2 57 7B BF 7D BF 90 58 21 63 3A 81 73 DE A0 DF 13 AF 98 01 28 95 2F 53 7B E2 0A 4F 69 95 77 86 A6 7B B5 9D 53 A1 2C 4A 38 CB 51 19 1C AB 18 8A 02 2F E5 4F BA FB B4 5D E2 6B DA 74 F7 E3 0A 4D E6 4B 19 84 B6 15 26 21 E0 86 54 AB F7 3C 63 7C 18 BA 6A 51 3F 71 32 48 8A BF 90 BA C8 30 87 6C 0C 85 52 8C 75 3B 46 9F 20 4E FD D9 D2 50 DB B8 0D 2F 48 04 0B EC 63 29 20 CC 45 EA EC 34 C4 C8 93 78 BC C8 6F 42 28 F3 3D 1B A6 5A 89 3A 77 F8 37 15 94 9A CE 14 A1 7A FF 0B A6 60 B9 B0 6C 45 F0 B5 72 CB 4A B0 72 48 67 8A D5 90 44 00 8F 1C 80 39 70 24 51 B0 8B FA 71 13 2C 86
Data e ora della Firma	09/11/2026 07:52:06 GMT
Validità del certificato	Dal 19/09/2026 16:08:52 GMT al 28/12/2029 08:28:52 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	